

Fallimento della società di fatto: elementi indicativi del rapporto sociale e affectio familiaris

Tribunale di Taranto, 18 novembre 2015. Presidente Genoviva. Relatore Francesca Zanna.

Dichiarazione di fallimento - Società di fatto - Elementi indicativi del rapporto sociale - Manifestazioni esteriori dell'attività - Caratteristiche - Società apparente - Affectio familiaris

Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, non occorre necessariamente la prova della stipulazione del contratto sociale, la cui sussistenza può invece risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune mediante specifici apporti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, partecipazione agli utili e alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società nei rapporti interni o, quanto meno, nei rapporti esterni, posto che la società di fatto, ancorchè non esistente nei rapporti fra i soci, può apparire esistente di fronte a terzi, quando due o più persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, di tal che i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza della società, tanto che in tale ipotesi soccorre la tutela della buona fede dei terzi, per il principio dell'apparenza del diritto, in virtù del quale, nonostante l'inesistenza dell'ente, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse.

Ai fini della assoggettabilità al fallimento di una società apparente, il comportamento atto a ingenerare nei terzi il convincimento incolpevole della sussistenza di un vincolo sociale è sufficiente ad affermare l'esistenza di una società di persone, senza necessità di accertare se, in concreto, ricorrano anche gli ulteriori elementi della comunione dei conferimenti e della condivisione dell'alea; null'altro è necessario: non il fondo comune, non l'alea comune nei guadagni e nelle perdite, non l'affectio societatis, se non, quest'ultima come un elemento non escluso da un altro eventualmente assorbente quale potrebbe essere l'affectio familiaris.

Nel caso in cui il rapporto sociale si intrattenga tra familiari, la valutazione in ordine all'esistenza di una società di fatto deve essere ancora più rigorosa, occorrendo che la prova della esteriorizzazione del vincolo si basi su elementi e circostanze

concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dall'affectio familiaris (Cass. nn. 6770/1996, 11975/1997, 23/2007).

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

omissis

Sentenza

Visto il ricorso presentato dal curatore del fallimento dell'impresa individuale Co. Da. inteso ad ottenere la dichiarazione di fallimento in estensione, ai sensi dell'art. 147 l.f., della società di fatto tra * nonché individuale dei soci illimitatamente responsabili;

visti i documenti allegati;

vista la regolare convocazione, per l'udienza del 22/6/2015, dei resistenti che si sono costituiti a mezzo di difensori;

osserva quanto segue:

giova anzitutto ricordare quali elementi sono necessari per configurare il rapporto sociale di fatto per la giurisprudenza della Suprema Corte, prendendo comunque in considerazione la circostanza che tutti i resistenti sono legati da rapporti di parentela, affinità o coniugio con il titolare formale dell'impresa (C. V. è fratello di C. D., D. F. M. è coniuge dello stesso e B. B. è la moglie di C. V.), ragion per cui occorre anche stabilire se il loro contegno possa o meno essere confuso con l'affectio familiaris o se basti a connotare l'affectio societatis nei confronti dei terzi. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, non occorre necessariamente la prova della stipulazione del contratto sociale, la cui sussistenza può invece risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti(affectio societatis, costituzione di un fondo comune mediante specifici apporti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, partecipazione agli utili e alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società... nei rapporti interni” o, quanto meno, nei rapporti esterni, posto che “ la società di fatto, ancorchè non esistente nei rapporti fra i soci, può ... apparire esistente di fronte a terzi, quando due o più persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, di tal che i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza della società”, tanto che “ in tale ipotesi soccorre la tutela della buona fede dei terzi, per il principio dell'apparenza del diritto, in virtù del quale, nonostante l'inesistenza dell'ente, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse (cfr. Cass. n. 4529/2008 in motivaz.; Cass. n. 20202/1993; Cass. n. 11975/1997; Cass. n. 9030/1997; Cass. n. 3163/1999; Cass. n. 16594/2008; Cass. n. 5961/2010). Nello stesso senso Cass. n. 2095/2001, per cui “ ai fini della assoggettabilità al fallimento di una società apparente, il comportamento atto a ingenerare il convincimento incolpevole, nei terzi, della sussistenza di un vincolo sociale, è sufficiente ad affermare l'esistenza di una società di persone, senza necessità di accertare se, in concreto, ricorrano anche gli ulteriori elementi della comunione dei conferimenti e della condivisione dell'alea”.

Null 'altro è necessario: non il fondo comune, non l'alea comune nei guadagni e nelle perdite, non l'affectio societatis, se non, quest'ultima come un elemento non escluso da un altro eventualmente assorbente che, nel caso di specie, potrebbe essere l'affectio familiaris.

Infatti, nel caso in cui il rapporto sociale si intrattenga tra familiari la S.C. richiede che il giudizio sulla società di fatto debba essere ancora più rigoroso che tra estranei, occorrendo che la prova della esteriorizzazione del vincolo si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dall'affectio familiaris (cfr. Cass. n. 6770/1996; Cass. n. 11975/1997; Cass. n. 23/2007).

Dalla documentazione acquisita agli atti risultano le seguenti circostanze di fatto: 1) tutti i resistenti hanno prestato plurime garanzie personali e reali per le obbligazioni aziendali .

In particolare:

a) nel rapporto di conto corrente n. 1153 acceso da C. D. presso la

Banca Popolare di Puglia e Basilicata in data 22/8/2006 C. V., D F. M. e B. B. hanno prestato fideiussione omnibus per euro 53.000,00 ciascuno;

b) nel rapporto di conto corrente n. 8403 acceso da C. D. Presso il Monte dei Paschi di Siena in data 5/4/2005 C. V., D F. M. e B. B. hanno prestato fideiussione omnibus per euro 48.000,00 ciascuno ;

c) nel contratto di mutuo chirografario n. 12236 stipulato da C. D. e C. V. con la

B.C.C. di per l'importo di euro 90.000,00 D F. M. e B. B. hanno prestato fideiussione per euro 120.000,00 ciascuna in data 4/5/2009;

d) nel contratto di mutuo chirografario n. 79144382 stipulato da C. D. e C. V. con la Banca Popolare di Bari per l'importo di euro 340.000,00 D F. M. e B. B. hanno prestato fideiussione per pari importo in data 27/6/2011;

e) nel contratto di mutuo ipotecario n. 181.10997785 del 29/6/2005 di euro 120.000,00, sottoscritto da C. D. con la Banca popolare di Bari (già Banca Intesa), C. V., D F. M. e B. B., unitamente al fallito, hanno concesso ipoteca per la somma di euro 180.000,00;

f) a garanzia del contratto di mutuo chirografario n. 181. 79144382 e del contratto di finanziamento n. 181.78173942, stipulati da C. D. e C. V. con la Banca Popolare di Bari, D F. M., unitamente al fallito, ha costituito in pegno obbligazioni del medesimo istituto di credito per euro 240.000,00;

g) nel contratto di mutuo fondiario n. 00028624 stipulato da C. D., C. V., D F. M. e B. B. con la Banca Carime in data 23/1/2008 gli stessi hanno concesso ipoteca per la somma di euro 375.000,00;

2) tutti i resistenti hanno stipulato numerosi contratti di mutuo e finanziamento al fine di garantire liquidità all'impresa dichiarata fallita.

In particolare:

h) contratto di mutuo chirografario di cui alla lettera c) dell'importo di euro 90.000,00 stipulato da C. D. e C. V.;

i) contratto di mutuo chirografario di cui alla lettera d) dell'importo di euro 340.000,00 stipulato da C. D. e C.V. ;

l) contratto di finanziamento di cui alla lettera f) dell'importo di euro 20.000,00 stipulato da C. D. e C. V.;

m) contratto di mutuo chirografario di cui alla lettera f) dell'importo di euro 340.000,00 stipulato da C. D. e C. V. ;

n) contratto di mutuo ipotecario n. 181.10512955 dell'importo di euro 208.000,00 stipulato da C. D. e D F. M. con la Banca Popolare di Bari (già Banca Intesa) in data 23/3/2006;

o) contratto di mutuo fondiario di cui alla lettera g) dell'importo di euro 250.000,00 stipulato da C. D., C. V., D F. M. e B. B.;

3) C. V. si è ingerito nella gestione dell'attività dell'impresa fallita, risultando dagli atti che costui:

- era costantemente presente presso la sede operativa, ricevendo le notifiche degli atti giudiziari ; sottoscrivendo i documenti di trasporto concernenti la ditta fallita; sottoscrivendo le ricevute di avvenuta consegna merci alla ditta C. D.; presenziando alle operazioni di pignoramento mobiliare ad istanza dei creditori della ditta C. D.;

- provvedeva al pagamento dei fornitori della ditta C. D. sottoscrivendo assegni bancari tratti su conti correnti intestati a C. D.;

- era delegato ad operare, con firma disgiunta, sui conti correnti aziendali della ditta C. D.;

- figurava come collaboratore dell'impresa nell'estratto debitorio I.N.P.S.;

- quale esercente a sua volta attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, forniva merci in modo continuativo alla ditta C. D.

4) i ricavi dell'attività aziendale confluivano sui conti correnti cointestati con C. V. e D F. M. .

In particolare sul c/c n. 181.1000432 Banca Popolare di Bari, cointestato con C. V., e sul c/c n. 181.52260949 Banca Popolare di Bari, cointestato con D F. M., le movimentazioni "avere " provengono tutte dal c/c n. 1153 della Banca Popolare di Puglia e Basilicata relativo alla impresa fallita, sul quale venivano accreditati i ricavi delle vendite.

5) tutti i resistenti hanno partecipato agli utili e alle perdite dell'impresa fallita.

In particolare dagli estratti dei conti correnti aziendali risulta una pluralità di

- disposizioni, bonifici, giroconti a favore di tutti i resistenti ;

- addebiti rate mutui contratti dai resistenti,

- disposizioni di bonifico (anche di uguale importo e contestuali) eseguite da tutti

i resistenti ;

6) in data 19/5/2011 i resistenti hanno costituito, unitamente al fallito, la C. s.r.l. con il medesimo oggetto sociale dell'impresa fallita.

Detta società ha iniziato l'attività in data 15/1/ 2013 (pochi mesi prima della cessazione dell'attività dell'impresa individuale); ha acquistato dalla ditta individuale attrezzature, tessuti e capi di abbigliamento; è subentrata nei contratti di locazione relativi ai locali commerciali dove era esercitata l'attività dell'impresa fallita.

A giudizio del Tribunale dalle circostanze sopra indicate considerate nel loro complesso e valutate nel loro inscindibile contesto probatorio può trarsi il ragionevole convincimento dell'esistenza della società di fatto.

Invero non vi è dubbio che il carattere continuativo e sistematico delle garanzie prestate e delle operazioni di finanziamento effettuate dai resistenti, per importi ingenti e lo stretto intreccio di interessi economici tra il fallito C. D. e i suoi familiari trascendono l'espressione della solidarietà familiare e manifestano l'impegno di costante sostegno e partecipazione alla gestione e alle sorti della comune impresa, ingenerando nei terzi la convinzione della esistenza di una società di fatto, come tale asoggettabile a fallimento.

P.Q.M.

visti gli artt.1, 5, 6, 9, 15, 16 e 147 L.F. (R.D. 16/3/1942 n. 267 come modificato

dal D. Legsl n. 5/ 2006 e n. 169/2007) ;

DICHIARA IL FALLIMENTO

della società di fatto tra C. D., C. V., D F. M. e B. B. nonché dei soci illimitatamente responsabili

omissis

DELEGA

alla procedura il giudice dott.ssa Francesca Zanna e nomina curatore il Dott. *.

omissis

Così deciso in Taranto,nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale, addì 18/11/2015